

**CAMERA DI COMMERCIO - CUNEO**



**30 gennaio 2025**

**CYBERSECURITY: IMPEGNI, SFIDE ED OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE**  
**L'apparato sanzionatorio e i conseguenti profili di responsabilità**

**Avvocato Andrea Cianci**

**Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138** (in Gazz. Uff. 1° ottobre 2024, n. 230) - Recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del Regolamento (UE) n. 910/2014 e della Direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la Direttiva (UE) 2016/1148

**Legge 28 giugno 2024, n. 90** (in Gazz. Uff. 12 luglio 2024, n. 153) - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

## Art. 629 comma 3 codice penale

### Estorsione

3. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità (\*).

[\*] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. m) n. 2) l. 28 giugno 2024, n. 90.

## **TITOLO XII**

### **Dei delitti contro la persona**

#### **CAPO III**

#### **Dei delitti contro la libertà individuale**

##### **SEZIONE IV**

##### **Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio**

Art. 615 *bis* - Interferenze illecite nella vita privata

Art. 615 *ter* - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615 *quater* - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

## TITOLO XIII

### Dei delitti contro il patrimonio

#### CAPO I

### Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 *bis* - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 *ter* - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Art. 635 *quater* - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 *quater* 1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 635 *quinquies* - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse



## D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

### Articolo 24 *bis*

#### Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinquies* del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote(1).

1-*bis*. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote(1).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *quater* e 635 *quater* 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote(1).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 *bis* e 640 *quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-*bis* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)(1).

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 34 comma 1

#### Principi generali per lo svolgimento delle attività di vigilanza ed esecuzione

1. L'Autorità nazionale competente NIS monitora e valuta il rispetto da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti degli obblighi previsti dall'articolo 7 e dal capo IV, nonché i relativi effetti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, svolgendo **attività di vigilanza attraverso:**

- a) il monitoraggio, l'analisi e il supporto ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti;
- b) la verifica e le ispezioni;
- c) l'adozione di misure di esecuzione;
- d) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 34 comma 3

#### Principi generali per lo svolgimento delle attività di vigilanza ed esecuzione

3. L'Autorità nazionale competente NIS provvede affinché **le attività di vigilanza** imposte ai soggetti per quanto riguarda gli obblighi di cui al presente decreto siano **effettive, proporzionate e dissuasive**, tenuto conto di ciascuna fattispecie e dei criteri di cui all'articolo 31.

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 2

#### Sanzioni amministrative

2. Fermi restando i criteri di cui all'articolo 34, comma 6, **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con una o più determinazioni**, adottate secondo le modalità dell'articolo 40, comma 5, può specificare laddove necessario **i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni** per le violazioni di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne **l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività** e l'applicazione.

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 34 comma 6

#### Principi generali per lo svolgimento delle attività di vigilanza ed esecuzione

6. Le attività e i poteri di cui al presente capo sono rispettivamente svolte ed esercitate rispettando **i diritti della difesa** nonché **tenendo conto delle circostanze di ciascuna fattispecie e almeno dei seguenti elementi**:

a) **la gravità della violazione e l'importanza delle disposizioni violate**, considerando gravi in particolare:

- 1) le violazioni ripetute;
- 2) la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti;
- 3) il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dall'Autorità nazionale competente NIS;
- 4) l'ostacolo alle attività di vigilanza di cui al presente capo;
- 5) la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative agli obblighi di cui al presente decreto;

b) **la durata** della violazione;

c) eventuali **precedenti** violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato;

d) qualsiasi **danno** materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e il numero di utenti interessati;

e) un'eventuale **condotta intenzionale o negligenza** da parte dell'autore della violazione;

f) qualsiasi **misura adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno** materiale o immateriale;

g) qualsiasi **adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati**;

h) **il livello di collaborazione** delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con l'Autorità nazionale competente NIS.

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 8

#### Sanzioni amministrative

8. Con le **sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9** sono punite le seguenti violazioni:

a) **mancata osservanza degli obblighi imposti dall'articolo 23 agli organi di amministrazione e agli organi direttivi, nonché degli obblighi relativi alla gestione del rischio per la sicurezza informatica e alla notifica di incidente**, di cui agli articoli 24 e 25, così come disciplinati ai sensi dell'articolo 31;

b) **inottemperanza alle disposizioni adottate dall'Autorità nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, e alle relative diffide.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 9 lett. a) e lett. b)

#### Sanzioni amministrative

9. Le violazioni di cui al comma 8 sono punite:

a) per i **soggetti essenziali**, escluse le pubbliche amministrazioni, **con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di euro 10.000.000 o del 2% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto**, calcolato secondo le modalità previste della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, **se tale importo è superiore**, il cui minimo è fissato nella misura di un ventesimo del massimo edittale;

b) per i **soggetti importanti**, escluse le pubbliche amministrazioni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di euro 7.000.000 o dell'1,4% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato secondo le modalità previste della raccomandazione 2003/361/CE, se tale importo è superiore, il cui minimo è fissato nella misura di un trentesimo del massimo edittale.

# Capo V

## Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

### Articolo 38 comma 10

#### Sanzioni amministrative

10. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 11 sono punite le seguenti violazioni:

- a) **mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento** delle informazioni ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 3, 4, 5 e 7;
- b) **inosservanza delle modalità** stabilite dall'Autorità nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 7;
- c) **mancata comunicazione o aggiornamento** dell'elenco delle attività e dei servizi nonché della loro categorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1;
- d) **mancata implementazione o attuazione** degli obblighi relativi all'uso di schemi di certificazione, alla banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio nonché alle previsioni settoriali specifiche di cui agli articoli 27, 29 e 32, così come disciplinati ai sensi dell'articolo 31.
- e) **mancata collaborazione con l'Autorità nazionale competente NIS nello svolgimento delle attività e nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo;**
- f) **mancata collaborazione** con il CSIRT Italia.

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 11 lett. a) e lett. b) e comma 13

#### Sanzioni amministrative

11. Le violazioni di cui al comma 10, fermi restando i minimi edittali di cui al comma 9, sono punite:

a) per i soggetti **essenziali**, con sanzioni amministrative pecuniarie **fino a un massimo dello 0,1% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente** del soggetto, calcolato secondo le modalità previste della raccomandazione 2003/361/CE;

b) per i soggetti **importanti**, con sanzioni amministrative pecuniarie **fino a un massimo dello 0,07% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente** del soggetto, calcolato secondo le modalità previste della raccomandazione 2003/361/CE.

13. In caso di mancata o tardiva registrazione di cui all'articolo 7, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, e si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 4

#### Sanzioni amministrative

4. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorità nazionale competente NIS può sospendere temporaneamente o chiedere a un organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo giurisdizionale, ai sensi della normativa vigente, di sospendere temporaneamente un certificato o un'autorizzazione relativi a una parte o alla totalità dei servizi o delle attività pertinenti svolti dal soggetto essenziale. Tale sospensione temporanea è applicata finché il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37, commi 6 e 7. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonché ai soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4.

## Capo IV

### Obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente

#### Articolo 23 comma 1

#### Organi di amministrazione e direttivi

1. Gli **organi di amministrazione** e gli **organi direttivi** dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti:

a) approvano le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate da tali soggetti ai sensi dell'articolo 24;

b) sovrintendono all'implementazione degli obblighi di cui al presente capo e di cui all'articolo 7;

c) **sono responsabili delle violazioni di cui al presente decreto.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 6

#### Sanzioni amministrative

**6. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorità nazionale competente NIS può disporre nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 5 del presente articolo, ivi inclusi gli organi di amministrazione e gli organi direttivi di cui all'articolo 23 dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, nonché di quelle che svolgono funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale di un soggetto essenziale o importante, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità a svolgere funzioni dirigenziali all'interno del medesimo soggetto. Tale sospensione temporanea è applicata finché il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37, commi 6 e 7.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 comma 5

#### Sanzioni amministrative

**5. Qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto essenziale o che agisca in qualità di suo rappresentante legale con l'autorità di rappresentarlo, di prendere decisioni per suo conto o di esercitare un controllo sul soggetto stesso, assicura il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. Tali persone fisiche possono essere ritenute responsabili dell'inadempimento in caso di violazione del presente decreto da parte del soggetto di cui hanno rappresentanza.**



**Determinazione 26.11.2024 del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale** **CIANCI / LAW**  
cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 40, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre **AVVOCATI**  
138, recante termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori  
informazioni che i soggetti devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e  
procedimenti di designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione]

#### **Articolo 4 (Punto di contatto) commi 1-2-3**

1. Il punto di contatto è una **persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare l’attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso**. In particolare, il punto di contatto **accede** al Portale ACN e ai Servizi NIS, **effettua, per conto del soggetto, la registrazione** di cui all’articolo 7 del decreto NIS, e **interloquisce**, per conto del soggetto NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS.
2. Le funzioni di punto di contatto possono essere svolte **dal rappresentante legale del soggetto NIS, da uno dei procuratori generali del soggetto NIS o da un dipendente del soggetto NIS delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo**. Laddove il punto di contatto, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalga di personale esterno, restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 1.
3. Qualora il soggetto sia parte di un **gruppo di imprese, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da un dipendente di un’altra impresa del gruppo che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso**.

**Capo V**  
**Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione**  
**Misure di esecuzione**  
**Articolo 37 commi 3 e 4**

**3. L'Autorità nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, può intimare ai soggetti:**

- a) di eseguire, su base periodica o mirata, audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di violazione del presente decreto da parte del soggetto. L'Autorità nazionale competente NIS non può prescrivere l'esecuzione periodica di audit di sicurezza ai soggetti importanti;
- b) di eseguire scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con la medesima Autorità;
- c) di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza;
- d) di adempiere agli obblighi di cui al presente decreto;
- e) di porre termine al comportamento che viola il presente decreto e di astenersi dal ripeterlo;
- f) di attuare le istruzioni vincolanti impartite dalla medesima Autorità o di porre rimedio alle carenze individuate nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto o alle conseguenze che derivano da violazioni del presente decreto;
- g) ai fini dell'articolo 25, comma 9, di comunicare senza ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi;
- h) ai fini dell'articolo 25, comma 10, di comunicare senza ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa, qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari possono adottare in risposta a tale minaccia, nonché, se opportuno, la minaccia informatica significativa stessa;
- i) ai fini dell'articolo 25, comma 11, di informare il pubblico sugli incidenti occorsi;
- l) di rendere pubbliche le violazioni di cui al presente decreto.

**4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione quale Autorità nazionale competente NIS, può intimare l'osservanza di istruzioni vincolanti per evitare il verificarsi di un incidente o per porvi rimedio.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Misure di esecuzione

#### Articolo 37 commi 6-7-8

**6. Qualora il soggetto interessato non adempia alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, secondo periodo, l’Autorità nazionale competente NIS diffida il soggetto ad adempiere a tali disposizioni.**

**7. Ai fini dei commi 2, 3, 4 e 6, l’Autorità nazionale competente NIS indica modalità e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere nonché per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.**

**8. Prima di adottare provvedimenti di cui ai commi 3 e 6, l’Autorità nazionale competente NIS notifica ai soggetti interessati le conclusioni preliminari, concedendo a questi ultimi un termine ragionevole, comunque non inferiore a quindici giorni, per presentare osservazioni.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 38 commi 3, 4 e 6

#### Sanzioni amministrative

3. L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 37 non impedisce la contestazione delle violazioni di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, nonché la relativa irrogazione di sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

4. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorità nazionale competente NIS può **sospendere temporaneamente** o chiedere a un organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo giurisdizionale, ai sensi della normativa vigente, di sospendere temporaneamente un **certificato o un'autorizzazione** relativi a una parte o alla totalità dei servizi o delle attività pertinenti svolti dal soggetto essenziale. **Tale sospensione temporanea è applicata finché il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37, commi 6 e 7 [...].**

6. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorità nazionale competente NIS può disporre nei confronti **delle persone fisiche di cui al comma 5 del presente articolo, ivi inclusi gli organi di amministrazione e gli organi direttivi di cui all'articolo 23 dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, nonché di quelle che svolgono funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale di un soggetto essenziale o importante, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità a svolgere funzioni dirigenziali all'interno del medesimo soggetto.** Tale sospensione temporanea è applicata finché il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37, commi 6 e 7.

# Capo V

## Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

### Articolo 38 comma 15

#### Sanzioni amministrative

15. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono individuate, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera c), le modalità di applicazione, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, dei seguenti **strumenti deflattivi** del contenzioso:

a) **l'invito a conformarsi** che l'Autorità nazionale competente NIS, ove accerti la sussistenza delle violazioni, e fatto salvo il caso di reiterazione delle stesse, invia al trasgressore, assegnando un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente. **Ove il trasgressore ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nei termini previsti, il procedimento sanzionatorio non prosegue.** La disposizione di cui alla presente lettera non si applica al soggetto che sia stato già destinatario della diffida di cui all'articolo 37, comma 6, ovvero ai soggetti e nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo;

b) **la facoltà di estinguere il procedimento attraverso il pagamento in misura ridotta** pari alla terza parte del massimo della sanzione o se più favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del minimo della sanzione edittale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione. In caso di reiterazione si applica l'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) le fattispecie in cui **non è prevista pubblicità dell'irrogazione di sanzioni amministrative.**

## Capo V

### Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

#### Articolo 34 comma 6

#### Principi generali per lo svolgimento delle attività di vigilanza ed esecuzione

**6. Le attività e i poteri di cui al presente capo sono rispettivamente svolte ed esercitati rispettando i diritti della difesa nonché tenendo conto delle circostanze di ciascuna fattispecie e almeno dei seguenti elementi**



## Art. 6 CEDU

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

**CDFUE**

**TITOLO VI**

**GIUSTIZIA**

*Articolo 47* - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

*Articolo 48* - Presunzione di innocenza e diritti della difesa

*Articolo 49* - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

*Articolo 50* - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

**DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022** relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)

*Considerando 131*

***Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le norme relative alle sanzioni penali in caso di violazione delle norme nazionali di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per le violazioni di tali norme nazionali e delle relative sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea***

## **Art. 2086 comma 2 c.c. - Gestione dell'impresa**

**2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**